REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che stabilisce norme particolari di commercializzazione nel settore dell'olio d'oliva e modifica il regolamento (CEE) n. 983/88 recante disposizioni particolari relative alla commercializzazione d'olio d'oliva contenente sostanze indesiderate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare gli articoli 11, paragrafo 8, 12, paragrafo 4, 20, paragrafo 3, 20 *quinquies,* paragrafo 4 e 35 *bis,* paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (7), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 983/88 della Commissione (8) ha escluso dai benefici previsti dalla normativa comunitaria gli oli d'oliva con un tenore di tetracloroetilene superiore a 1 mg/kg; che dallo studio di tossicità condotto con la collaborazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, è emerso che i livelli di contaminazione constatati sono tali da non presentare alcun rischio per la salute umana, ma che è tuttavia d'uopo eliminare dall'olio d'oliva questa sostanza, la cui presenza si rivela anormale ed indesiderata; che è pertanto opportuno prevedere una norma di commercializzazione per l'olio con un tenore insignificante di tetracloroetilene;

considerando che per non danneggiare il settore commerciale, è opportuno prevedere un periodo limitato durante il quale l'olio condizionato prima di una determinata data può essere smerciato a condizione che il suo tenore di tetracloroetilene non sia superiore a quello fissato dal regolamento (CEE) n. 983/88;

considerando che la creazione di una simile norma di commercializzazione e l'adozione del regolamento (CEE) n. 1858/88 della Commissione, del 30 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1058/77 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di taluni prodotti contenenti olio d'oliva e recante modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'olio d'oliva (9), permettono di ridurre il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 983/88, limitandolo agli oli di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, in modo da evitare eventuali sviamenti di traffico per i tagli di olio contenenti oli d'oliva vergine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella fase de commercio al minuto non possono essere commercializzati l'olio d'oliva e l'olio di sansa d'oliva con un tenore di tetracloroetilene, misurato secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1058/77, della Commissione (10), superiore a 0,1 mg/kg. Tuttavia, gli oli d'oliva e di sansa d'oliva condizionati anteriormente al 1° agosto 1988 con un tenore di tetracloroetilene non superiore ad 1 mg/kg, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 983/88 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Gli oli d'oliva e di sansa d'oliva di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, con un tenore di tetracloroetilene, determinato secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (*), superiore a 0,1 mg/kg, non possono beneficiare dell'aiuto al consumo, né di restituzioni all'esportazione e alla produzione, né della concessione di un importo compensativo adesione o di un importo compensativo monetario ».

(*) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.
(3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 36.
(9) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(10) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente